



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 23/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **ENEL PRODUZIONE S.p.A.** per la centrale di produzione elettrica svolta nello stabilimento sito nell'isola di Salina Comune di **MALFA (ME)**.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 678 del 17/05/2018

DETERMINAZIONE N. 650 del 22.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA l'istanza trasmessa con nota di avvio del procedimento del SUAP del Comune di Malfa (ME), protocollo n° 4914 del 12.03.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 9622/18, e successiva integrazione trasmessa con nota, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 11936/18 del 30.03.2018, dalla ENEL PRODUZIONE S.p.A. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione energia elettrica nello stabilimento sito in nell'isola di Salina Comune di **MALFA (ME)**;

VISTO il D.R.S. n° 420 del 17.06.2011, rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente (ARTA) ed ancora vigente, con il quale è concessa

	l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 prodotti dai gruppi elettrodiesel (E2 e A) presenti nella Centrale;
VISTI	i DD.RR.SS. n° 607 del 03.08.2011, n° 776 del 24.10.2011 e n° 96 del 20.02.2012, rilasciati dall'ARTA, di proroga dell'adeguamento ai nuovi limiti previsti dal D.R.S. n° 420 del 17.06.2011;
VISTA	la nota del 3° Settore Tecnico-Urbanistica prot. n° 1387 del 28.03.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 11987/18 del 30.03.2018, con la quale vengono chieste alla Ditta alcune integrazioni;
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 13153/18 del 10.04.2018, con la quale avvalendosi della forma semplificata della C.d.S. in modalità asincrona, chiede all'Ufficio Tecnico il rilascio del parere di competenza;
VISTO	l'attestato di regolarità dello scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla Centrale rilasciato dal 3° Settore Tecnico – Urbanistica con nota protocollo n° 1839 del 27.04.2018 assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 16810/18 del 09.05.2018;
VISTO	il N.O. all'impatto acustico rilasciato dall'Ufficio 4° Settore Tecnico LL.PP. e Ambiente del Comune con nota protocollo n° 1964 del 08.05.2018, al Protocollo generale di questo Ente al n° 16809/18 del 09.05.2018;
RITENUTO	che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ENEL PRODUZIONE S.p.A. ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione energia elettrica nello stabilimento sito nel Comune di **MALFA** dell'isola di Salina (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono confermati i limiti alle emissioni imposti nel D.R.S. n° 420, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
A	Gruppo elettrodiesel 1500 kW	Polveri ⁽¹⁾ : 40 CO : 650 NO_x : 2000
E2	Gruppo elettrodiesel 1600 kW	

I limiti di cui sopra si riferiscono ad un tenore di O₂ dell'effluente gassoso del 5%

(1) D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. b

Art. 2) Il Gestore, come prescritto nel D.R.S. sopra citato, dovrà effettuare con cadenza **semestrale** la misurazione delle emissioni sull'impianto a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso all'ARTA – Servizio 3 DTA, a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di MALFA (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 3) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando:

- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti;
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 4) Il Gestore dovrà:

- identificare chiaramente tutti i camini presenti, con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- rendere conformi i condotti (le cui misure dovranno essere indicate con scritte indelebili), le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relative all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tenere tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di MALFA (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento della ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali - quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di MALFA (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'ARTA - Servizio 3 DTA, alla ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nel Comune di **MALFA** dell'isola di Salina (ME).

Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.


Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano


Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta
APPROVATI E CONDIVISI i contenuti
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della ENEL PRODUZIONE S.p.A. ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione energia elettrica nello stabilimento sito nel Comune di **MALFA** dell'isola di Salina (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono confermati i limiti alle emissioni imposti nel D.R.S. n° 420, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
A	Gruppo elettrodiesel 1500 kW	Polveri ⁽¹⁾ : 40 CO : 650 NO_x : 2000
E2	Gruppo elettrodiesel 1600 kW	

I limiti di cui sopra si riferiscono ad un tenore di O₂ dell'effluente gassoso del 5%

(1) D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. b

Art. 2) Il Gestore, come prescritto nel D.R.S. sopra citato, dovrà effettuare con cadenza **semestrale** la misurazione delle emissioni sull'impianto a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso all'ARTA – Servizio 3 DTA, a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di MALFA (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 3) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando:

- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti;
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 4) Il Gestore dovrà:

- identificare chiaramente tutti i camini presenti, con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- rendere conformi i condotti (le cui misure dovranno essere indicate con scritte indelebili), le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relative all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti

nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);

- rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tenere tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di MALFA (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento della ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali - quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di MALFA (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'ARTA - Servizio 3 DTA, alla ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nel Comune di **MALFA** dell'isola di Salina (ME).

Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Messina, li 14.05.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, lì 14.05.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

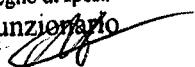
la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO



**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA**

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 18/5/18 Il Funzionario 

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

